



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 73 DEL 9 febbraio 2006**

**Oggetto:** regime quote latte. Avviso pubblico per la riassegnazione ai produttori sardi, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, di 1.589.791 Kg di quote di produzione derivanti dalla riserva nazionale, a norma dell'art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 recante: «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari».

**VISTO** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

**VISTO** l'art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119;

**PRESO ATTO** che, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, le quote di produzione da riassegnare ai produttori isolani, con decorrenza 1° aprile 2006, ammontano complessivamente a 1.589.791 kg, da ripartire in dettaglio secondo il prospetto che segue:

TIPOLOGIA QUOTA	ZONA PIANURA	ZONA SVANTAGGIATA	ZONA MONTANA	TOTALE KG
CONSEGNE	331.850	1.104.224	153.087	1.589.161
VENDITE DIRETTE	630			630
TOTALE				1.589.791



**CONSIDERATO** che la riassegnazione in esame debba avvenire a seguito di avviso pubblico e su domanda da inoltrare a cura dei soggetti richiedenti al Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale;

**RITENUTO** opportuno richiamarsi, anche per la campagna di commercializzazione 2006/2007, fatte salve le modifiche apportate, alle valutazioni e ai criteri di ripartizione stabiliti dalla Giunta regionale con delibera n. 4/6 del 10 febbraio 2005 con riguardo alla annata lattiera 2005/2006. Criteri questi dettati in via principale dalla necessità di aumentare la potenzialità delle aziende isolate che oggettivamente presentano maggiore attitudine a utilizzare al massimo le quote di produzione loro assegnate. Ciò, da un lato, allo scopo di riassorbire in Sardegna il fenomeno della sovrapproduzione; dall'altro, fondamentale, al fine di evitare che gli effetti delle suddette attribuzioni, le quali vanno a implementare il quantitativo individuale di riferimento con decorrenza 1° aprile 2006, possano di fatto risultare, a breve termine, vanificati da successivi provvedimenti amministrativi di revoca delle quote attribuite, con evidente e significativa ripercussione negativa in termini di sviluppo sull'intero comparto regionale del latte vaccino. Decade, infatti, dalla titolarità della quota non utilizzata il produttore che, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, non utilizzi il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore (art. 3 legge n. 119/2003, art 4 D.M. 31 luglio 2003) ;

## **DECRETA**

### **ART. 1. AVVISO PUBBLICO**

È indetto avviso pubblico per la riassegnazione, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 con decorrenza 1° aprile 2006, di 1.589. 791 kg di quote di produzione da ripartire in dettaglio secondo il prospetto che segue:



TIPOLOGIA QUOTA	ZONA PIANURA	ZONA SVANTAGGIATA	ZONA MONTANA	TOTALE KG
CONSEGNE	331.850	1.104.224	153.087	1.589.161
VENDITE DIRETTE	630			630
TOTALE				1.589.791

## ART. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di assegnazione i produttori che, residenti in Sardegna con azienda ubicata nel territorio regionale, rientrano in una delle seguenti categorie:

- CATEGORIA A : giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

È giovane imprenditore agricolo il produttore che alla data di presentazione della domanda non ha compiuto 40 anni.

- CATEGORIA B : produttori con produzione al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005 superiore alla propria quota disponibile fino ad un massimo del 120% della stessa quota.

## ART. 3. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assegnazione delle quote, indirizzate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni – via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari, devono essere spedite esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto assessoriale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e devono pervenire, comunque, all'indirizzo di cui sopra entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.



La data di trasmissione è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Qualora l'ultimo giorno utile per la trasmissione della domanda coincidesse con un giorno festivo il termine per la presentazione è prorogato al giorno successivo non festivo.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi, disguidi postali o altre cause involontarie o di forza maggiore, comunque, a essa non imputabili, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo prestampato predisposto dal Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Il predetto modulo è reperibile presso:

- lo stesso Servizio Produzioni - Settore Associazione Allevatori, Quote latte - via Pessagno 4, - 09126 Cagliari;
- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (U.R.P.), via Pessagno 4, - 09126 Cagliari;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Cagliari – Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Nuoro – Viale Repubblica, 39 - 08100 Nuoro;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Oristano – Via Cagliari, 276 – 09170 Oristano;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Sassari – Viale Adua, 1 - 07100 Sassari.

L'avviso pubblico – completo del modulo di domanda – è inoltre disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), presso l'Organizzazione Produttori 3A e LA.CE.SA., nonché presso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Si informa che i produttori interessati possono presentare istanza di assegnazione per una sola delle due categorie (Categoria A oppure Categoria B) di cui al precedente art. 2.

All'interno della predetta categoria, i richiedenti devono necessariamente optare, a pena di esclusione, tra quota «consegne» o «vendite dirette».

Sono considerate inammissibili e non sono sanabili le domande:

- a) prive della firma autografa;
- b) con firma autografa, ma non corredate dalla copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante;
- c) inoltrate tramite fax, telegramma, e-mail o con qualsiasi altro mezzo diverso da quello a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- d) non indirizzate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni –;



- e) spedite oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto assessoriale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;
- f) pervenute all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni, oltre il termine improrogabile di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- g) incomplete degli elementi richiesti;
- h) dalle quali si evinca il mancato possesso da parte del richiedente di uno o più requisiti richiesti per la presentazione delle domande.

#### **ART. 4. DISPOSIZIONI GENERALI**

Il quantitativo massimo assegnabile non può essere superiore ai 50.000 Kg (50 ton.).

La quantità da assegnare agli aventi diritto viene determinata in funzione del raggiungimento del limite delle 30 tonnellate per ettaro di S.A.U (Superficie agricola utilizzata), con esclusione di quella destinata a boschi, frutteti, colture arboree. Tale superficie è pari alla differenza tra le 30 tonnellate per ettaro di S.A.U. (riferito all'azienda condotta dal richiedente il quale dichiara di essere nella disponibilità delle predette superfici alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna) e la quota di proprietà del richiedente risultante sempre alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

In caso di mutamento nella titolarità della conduzione dell'azienda, avvenuto nel periodo sottoposto a verifica delle condizioni per l'assegnazione del punteggio di cui al punto 6) o per l'esclusione, saranno prese in considerazione esclusivamente le situazioni relative agli attuali titolari di quota per il periodo da cui decorre tale mutamento di conduzione.

#### **ART. 5. ESCLUSIONI**

5.1. Sono esclusi dall'assegnazione delle quote di cui al presente avviso pubblico:

- a) i produttori che, così come dispone l' art. 3, comma 4-*bis*, legge 30 maggio 2003 n. 119, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi da tale previsione gli affitti in corso di annata;
- b) i produttori che superano il limite delle 30 tonnellate per ettaro calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 4 (DISPOSIZIONI GENERALI).



- 5.2. Esclusi dalla sola categoria A (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota)
- a) produttori che, titolari di quota anche in uno solo dei tre periodi conclusi precedenti all'assegnazione (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005), fatte salve le campagne nelle quali abbiano avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, risultino aver prodotto un quantitativo medio di latte, espresso in latte consegnato rettificato (corretto in base alla percentuale di grasso contenuta come previsto dalla normativa comunitaria), inferiore all'80% della media delle quote disponibili nei suddetti periodi di produzione;
  - b) produttori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione, abbiano superato i 40 anni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99. In caso di domande presentate da società è necessario che la maggioranza dei soci rientri nel predetto limite. In caso di parità tra il numero di soci che rientra nel predetto limite e quelli che non vi rientrano, l'istanza è accoglibile solo se, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione, il rappresentante legale della società non ha superato i 40 anni;
  - c) produttori che abbiano presentato domanda anche per la categoria B.
- 5.3. Esclusi dalla sola categoria B (produttori con produzione al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005 superiore alla propria quota disponibile fino ad un massimo del 120% della stessa quota).
- a) produttori che titolari di quota, a qualunque titolo, anche in una sola delle campagne 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, risultino:
    - aver prodotto nella campagna 2002/2003, 2003/2004, un quantitativo di latte rettificato in misura inferiore al 90% delle quote detenute in ognuno dei due periodi, siano esse consegne e/o vendite dirette;
    - aver prodotto nella campagna 2004/2005 un quantitativo uguale o inferiore al 100% della quota disponibile;
  - b) produttori che abbiano fatto richiesta anche per la categoria A;
  - c) produttori che al termine della campagna 2004/2005 abbiano prodotto oltre il 120% della propria quota disponibile.



## **ART. 6. PUNTEGGI**

Le graduatorie verranno redatte sulla base dei seguenti punteggi:

CATEGORIA A (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota):

- a) PUNTI 4: richiedenti che in almeno uno degli ultimi tre periodi, compreso quello in corso 2005/06, abbiano acquistato o preso in affitto quote a titolo oneroso, con o senza azienda, anche a valere dal periodo 2006/2007;
- b) PUNTI 3: richiedenti che al termine della campagna 2004/05 abbiano prodotto oltre la quota disponibile;
- c) PUNTI 2: produttori in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 11 del D.P.R. N. 54 del 14.01.1997 e successive modificazioni ;
- d) PUNTI 1: tutti gli altri produttori.

I quantitativi eventualmente residui confluiranno nella Categoria B.

CATEGORIA B (produttori con produzione al termine della campagna 2004/2005 superiore alla propria quota disponibile fino ad un massimo del 120% della stessa quota).

- a) PUNTI 3: produttori che al termine di almeno uno degli ultimi tre periodi conclusi (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) abbiano acquistato o preso in affitto quote a titolo oneroso, con o senza azienda;
- b) PUNTI 2: produttori in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 11 del D.P.R. N. 54 del 14.01.1997 e successive modificazioni;
- c) PUNTI 1: tutti gli altri produttori.

## **ART. 7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Il Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà, secondo l'ordine di punteggio come sopra descritto, alla formazione di due distinte graduatorie - «quote consegne» e «quote vendite dirette» - entrambe a loro volta articolate, come sotto specificato, avuto riguardo alla zona di ubicazione dell'azienda di produzione:

1) GRADUATORIA QUOTA CONSEGNE:

- pianura;



- svantaggiata;
- montana;

2) GRADUATORIA QUOTA VENDITE DIRETTE:

- pianura.

Le graduatorie saranno formate in base all'ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascuna posizione.

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza a quei produttori la cui somma delle quote di cui hanno beneficiato nelle precedenti assegnazioni risulta più bassa. In caso di parità tra le quote assegnate nelle precedenti campagne, prevale il produttore con la minore quota di proprietà e, in caso di ulteriore parità, quello con età inferiore. In caso di società, si considera l'età media dei soci. Il Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale conclude il procedimento amministrativo di riassegnazione delle quote adottando con determinazione le graduatorie di cui sopra.

**ART. 8. VERIFICHE QUOTE E CONTRATTI**

Per la verifica della titolarità della quota e dei trasferimenti della stessa attraverso contratti, anche al fine dell'assegnazione dei punteggi di cui alla categoria –A- punto a) e della categoria –B- punto a), saranno utilizzati esclusivamente i dati rilevati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

**ART. 9 COMUNICAZIONI ESITO ISTRUTTORIA**

L'esito dell'istruttoria relativa alle assegnazioni di cui al presente decreto assessoriale sarà reso noto mediante affissione presso il Servizio Produzioni e presso l'U.R.P. dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, le sedi dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Regione all'indirizzo: [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Ai soggetti esclusi sarà data comunicazione scritta.

**ART. 10 CONTROLLI**

L'Amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche ad assegnazione avvenuta, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.



Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), fermo restando la punibilità prevista, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

#### **ART. 11. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA**

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonando ad uno dei seguenti numeri: 070. 606.6291(P.A. Egidio Sulas), 606.6360 (Dott. Fabrizio Contu), 606.6287 (Rag. Rita Cogoni).

#### **ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, si informa che i dati forniti dai richiedenti sono raccolti presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni, per le finalità di gestione della procedura amministrativa di assegnazione delle quote di produzione e sono trattati anche in forma automatizzata.

Si rappresenta che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assegnazione. L'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla procedura amministrativa di assegnazione.

Le informazioni fornite possono essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche allo scopo di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti ovvero negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. In particolare, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- a) il personale interno dell'Amministrazione regionale che si occupa del procedimento amministrativo;
- b) ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990.

Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del menzionato D.L.vo n. 196/2003, cui si rinvia. In particolare, il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO ASS. N.

DEL

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, viale Trento 69. Il responsabile del trattamento è il Dott. Raffaele Farris, Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari.

**ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI.**

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

**L'Assessore**  
**Dott. Francesco Foddis**